



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **88** del **23/12/2024**

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione al 31.12.2023 e relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2022.

Adunanza ordinaria del 23/12/2024 ore 08:30 seduta pubblica.

Il Presidente del Consiglio Lorenzo Tinagli dichiara aperta la seduta alle ore 9,57.

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti 29 componenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
Consigliere Alberti Gabriele	X	-	Consigliere Bacci Derio	X	-
Consigliere Belgiorno Claudio	-	X	Consigliere Bellandi Francesco	X	-
Sindaca Bugetti Ilaria	X	-	Consigliera Cacciato Martina	X	-
Consigliere Calussi Maurizio	X	-	Consigliere Carli Edoardo	X	-
Consigliere Cenni Gianni	X	-	Consigliere Chiani Lorenzo	X	-
Consigliera Cioni Eleonora	X	-	Consigliere Cocci Tommaso	X	-
Consigliere Coppini Gianluca	X	-	Consigliera Faggi Francesca	X	-
Consigliera Faltoni Monia	X	-	Consigliere Fazio Aksel	X	-
Consigliere Frasconi Lorenzo	X	-	Consigliera Guerrini Martina	-	X
Consigliere Maioriello Carmine	X	-	Consigliere Mangani Simone	X	-
Consigliera Mugnaioni Sandra	X	-	Consigliere Piccioli Fabio	-	X
Consigliera Pieri Rita	X	-	Consigliera Risaliti Rossella	X	-
Consigliere Rizzo Rocco Vincenzo	X	-	Consigliere Romei Enrico	X	-
Consigliera Rosati Matilde Maria	-	X	Consigliera Sciumbata Rosanna	X	-
Consigliere Soldi Leonardo	X	-	Consigliere Stanasel George Claudiu	X	-
Consigliera Tassi Paola	X	-	Consigliere Tinagli Lorenzo	X	-
Consigliere Zecchi Cosimo	X	-			

Presiede Presidente del Consiglio Lorenzo Tinagli , assiste Segretario Generale Maria Benedetta Dupuis.

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Assistono alla seduta:

Bartalini Chiara, Biagioni Marco, Blasi Diego, Faggi Simone, Logli Maria, Malucchi Sandro,
Sanzò Cristina, Sapia Marco, Squittieri Benedetta

(omissis il verbale)

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione al 31.12.2023 e relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2022.

Il Consiglio

Viste:

- la D.C.C. n. 1 del 11/01/2024, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Dup 2024-2026;
- la D.C.C. n. 2 del 11/01/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;

Viste inoltre:

- la D.G.C. n. 9 del 16/01/2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2026, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie agli obiettivi;
- la D.G.C. n. 48 del 06/02/2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, con la quale sono stati approvati gli obiettivi di performance;
- la D.G.C. n. 130 del 26/03/2024 di approvazione della prima variazione al Piano esecutivo di gestione 2024-2026, con la quale sono state assegnate le risorse umane e strumentali ai centri di responsabilità;

Richiamato il Regolamento dei beni mobili e immobili del Comune di Prato, il valore dei beni patrimoniali oggetto del presente atto è pari al valore contabile delle immobilizzazioni finanziarie.

Considerato quanto segue.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Ai sensi del predetto TUSP (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità

di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

Inoltre, per quanto riguarda le finalità perseguibili tramite il possesso di partecipazioni, si richiamano:

- il comma 3 dell'art. 4 del TUSP, secondo il quale al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- il comma 5 dell'art. 4 del TUSP, secondo il quale sono detenibili quelle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (holding);

- il comma 7 dell'art. 4 del TUSP secondo il quale sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

- il comma 9-bis dell'articolo 4 del TUSP secondo il quale nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;

- il comma 9 ter dell'art. 4 secondo il quale è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

Ai sensi dell'art. 24 TUSP, il Comune di Prato con Delibera di Consiglio n. 88 del 28 Settembre 2017 ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 Settembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto 175/2016, sulla base dei criteri e dei requisiti di ammissibilità della detenzione delle partecipazioni come indicati dalla norma;

In seguito, il Comune di Prato ha provveduto alle revisioni periodiche annuali ordinarie previste dal TUSP con i seguenti atti:

Delibera di Consiglio n. 91 del 20 Dicembre 2018, che ha approvato la prima ricognizione ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016, con riferimento alle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017.

Delibera di Consiglio n. 83 del 19 Dicembre 2019, che approva la seconda ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2018, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, fusione, cessione della quota o messa in liquidazione della società.

Delibera di Consiglio n. 74 del 17 Dicembre 2020, con cui l'amministrazione comunale ha

provveduto ad effettuare la terza ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2019, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, fusione, cessione della quota, trasformazione o messa in liquidazione della società.

Delibera di Consiglio n. 62 del 25 Novembre 2021, con cui l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare la quarta ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2020, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, fusione, cessione della quota, trasformazione o messa in liquidazione della società.

Delibera di Consiglio n. 78 del 22 Dicembre 2022, con cui l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare la quinta ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2021, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, fusione, cessione della quota, trasformazione o messa in liquidazione della società.

Delibera di Consiglio n. 69 del 7 Dicembre 2023, con cui l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare la sesta ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 Dicembre 2022, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, fusione, cessione della quota, trasformazione o messa in liquidazione della società

La presente settima ricognizione ordinaria riguarda pertanto le partecipazioni detenute dal Comune di Prato alla data del 31 Dicembre 2023.

Richiamata la Deliberazione n. 13/2022/VSG della Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Toscana, che disponeva:

- 1) la necessità di esplicitare tramite relazione istruttoria l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione in relazione alle decisioni assunte e alle valutazioni, anche economiche alla base delle scelte adottate;
- 2) la necessità di precisare le modalità di presidio delle società a maggioranza pubblica ma non soggette a controllo pubblico per mancanza di disposizioni statutarie, patti o accordi, considerato l'interesse dichiarato come strettamente indispensabile rispetto alle finalità pubbliche;
- 3) la classificazione delle attività svolte da Edilizia Pubblica Pratese come rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) (produzione di un servizio di interesse generale) anziché quella di cui all'art. 4 comma 3 (valorizzazione del patrimonio immobiliare);
- 4) la necessità di dare evidenza di eventuali contributi contenuti nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e la natura di tali poste al fine della valorizzazione del fatturato medio sul triennio non inferiore al milione di euro ex art. 20 c. 2 lettera d);
- 5) la motivazione per cui l'amministrazione ritiene o meno necessario un ulteriore contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 c. 2 lettera f);

Considerato pertanto necessario continuare ad ottemperare alle disposizioni di cui alla richiamata Pronuncia n. 13/2022/VSG della Corte dei Conti, prevedendo i contenuti di cui sopra nella relazione istruttoria (Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato l'articolo 20, comma 4, del TUSP, che prescrive inoltre che entro il 31 Dicembre di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente evidenziando i risultati conseguiti, trasmettendola alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla

competente Sezione della Corte dei conti, e dato atto che tale adempimento trova corrispondenza nell'allegato 3 "Stato di attuazione della revisione al 31.12.2022" (parte integrante e sostanziale del presente atto).

In particolare, rispetto all'assetto del gruppo pubblica amministrazione della precedente revisione, si evidenzia che:

- l'operazione Multiutility ha comportato la fusione per incorporazione in Alia delle partecipate Acqua Toscana e Consiag Spa, nell'ambito della Delibera Quadro approvata con Delibera di Consiglio 58 del 17 Ottobre 2022. Le partecipazioni in Consiag Spa e Acqua Toscana spa risultano pertanto non più detenute alla data del 31-12-2023, a seguito di atto notarile di fusione Rep. 16750 Racc. 11670 del 26 gennaio 2023, con decorrenza dal 1° Febbraio 2023, successivamente all'esito del parere della Corte dei Conti Sezione Toscana 245/2022/PASP e della deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo 19/SSRRCO/2022, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5 c. 3 del Dlgs 175/2016;
- la società Politeama Spa ha concluso il percorso di trasformazione in fondazione di partecipazione autorizzato con Delibera di Consiglio 77 del 14 Dicembre 2023, e con Decreto Direttoriale del 14 maggio 2024 n. 10154 del Settore Servizi Giuridici della Regione Toscana è stata iscritta al n. 1203 come "Fondazione Politeama Pratese" nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Toscana;
- la società PIN Scarl ha concluso il percorso di trasformazione in fondazione di partecipazione autorizzato con Delibera di Consiglio 42 dell'11 Aprile 2024, ed è stata iscritta in data 29 Ottobre 2024 al n. 132 come "Fondazione PIN – Polo di Prato dell'Università di Firenze" nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Prato.
- la società GIDA Spa non è ad oggi detenuta dal Comune di Prato (Rep. 19899 Racc. 14021 del 4 giugno 2024), a seguito di perfezionamento di una operazione rientrante nell'ambito del percorso di aggregazione dei servizi pubblici locali, autorizzato in origine con la sopra richiamata Delibera di Consiglio 58 del 17 Ottobre 2022, che prevedeva un aumento di capitale fino a massimi euro 1,2€/Mld a servizio di conferimenti in natura di aziende, rami di azienda e partecipazioni operanti nell'ambito dei servizi di pubblica utilità, riservato agli azionisti pubblici. In data 20 Ottobre 2022 l'assemblea di ALIA ha delegato al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare entro un periodo massimo di cinque anni in via scindibile e in una o più volte detto aumento di capitale di 1,2€/Mld, rispetto al quale, con Delibera di Consiglio 43 del 22 Aprile 2024, veniva autorizzata la sottoscrizione tramite conferimento in natura della azioni di Gida Spa. Come meglio specificato nella relazione tecnica "allegato 2", tale operazione è stata prevista a seguito del riscontro della prevalenza della attività di depurazione civile rispetto a quella industriale. La differente qualificazione della prevalenza dell'attività di depurazione (da civile a industriale) ha comportato l'inclusione degli impianti gestiti da Gida Spa nel perimetro degli impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato, con conseguente necessità di inserimento della attività nell'ambito sistema di regolazione dell'Autorità Idrica Toscana, come disposto con Delibera di Assemblea di AIT n. 8 del 10 Maggio 2024 ad oggetto: *"Inclusione del servizio di depurazione svolto da Gida Spa nel perimetro del Servizio Idrico Integrato del territorio della Conferenza Territoriale 3 Mediovaldarno"*.

Proseguendo, in considerazione del regime giuridico vigente per le società pubbliche previsto dal TUSP, con il presente atto si effettua la verifica delle partecipazioni detenute al 31.12.2023, che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un *"piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione"* qualora:

- 1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del TUSP;

2) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, e quindi per le quali non si possa ravvisare la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) si verifichino le seguenti condizioni previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Si evidenzia che ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d) relativo al limite di fatturato, si è applicata la soglia di fatturato medio non inferiore a un milione di euro per il triennio 2021-2023.

L'esito complessivo della ricognizione del gruppo di partecipazioni del Comune di Prato risulta dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto. Nella relazione sono riportate le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma, rappresentando la verifica della legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi.

La ricognizione delle partecipazioni al 31 Dicembre 2023 include per la prima volta le partecipazioni indirette di Alia. Il criterio di inclusione deriva dalla definizione di partecipazione "indiretta" previsto dalla norma. Il D.Lgs 175/2016 definisce all'art. 2 comma 1 lettera g) «partecipazione indiretta» la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. Sulla base di tale definizione, sono state censite tutte le partecipazioni detenute da Alia Spa, e tutte le partecipazioni detenute dalle controllate di Alia Spa, fino all'esaurimento della catena di controllo.

L'analisi e l'esito della ricognizione delle partecipazioni indirette detenute tramite Alia Spa sono riportati, nell'Allegato 1 bis (parte integrante e sostanziale del presente atto), e nell'Allegato 2 bis (parte integrante e sostanziale del presente atto).

Si dà pertanto atto che dalla ricognizione ai sensi dell'art. 20, TUSP risulta che l'assetto del gruppo al 31.12.2023 è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni dirette;

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette detenute tramite Alia Spa, le difformità rispetto ai parametri di cui all'art. 20 del TUSP saranno segnalate alla società, che definirà congiuntamente con gli altri soci le opportune azioni di razionalizzazione;

Ritenuto che gli interventi del Comune di Prato nei confronti del gruppo pubblica amministrazione devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

Considerato che sulla base degli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 DL 90/2014) del Dipartimento del Tesoro, devono essere censite le partecipazioni alla data del 31.12.2023, nonché data evidenza nella relazione delle cessazioni intervenute successivamente a tale data;

Ritenuto che le disposizioni del Testo Unico in materia di società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Ritenuto che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31.12.2023 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi, e che in particolare, rispetto al Servizio Idrico Integrato la cui concessione va a scadenza nel 2025, dovranno essere poste in essere tutte le azioni necessarie alla tutela del patrimonio e degli interessi pubblici che lo statuto e i patti parasociali mettono a disposizione degli enti locali per la gestione dei rapporti con il socio privato;

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016;

Considerato che le informazioni riferibili alle singole società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP, sono rappresentate ai sensi delle Linee Guida condivise con la Corte dei conti, pubblicate in data 2 Dicembre 2019 dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro;

Richiamato il recente Decreto Legislativo del 23 Dicembre 2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica" che prevede all'articolo 30 che i Comuni effettuino una ricognizione periodica della situazione gestionale dei SPL a rilevanza economica affidati con modalità in house tramite apposita appendice alla relazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Considerato che a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 201/2022 il Ministero per le Imprese e per il Made in Italy ha adottato gli atti di competenza tramite il Decreto Direttoriale 639 del 31 Agosto del 2023;

Considerato pertanto necessario, in fase di prima applicazione, integrare la relazione di cui all'allegato 2 con l'Appendice sui Servizi Pubblici Locali affidati in house (allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto) riguardante la gestione dei parcheggi comunali e la manutenzione del verde;

Viste le schede di dettaglio che evidenziano i parametri di legittimità della detenzione o di necessità di intervento di razionalizzazione secondo le disposizioni del TUSP (allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto);

Viste le schede di dettaglio delle partecipazioni indirette detenute tramite Alia Spa (allegato 1 bis parte integrante e sostanziale del presente atto), che hanno i necessari contenuti per le verifiche sui parametri di cui all'art. 20 del TUSP;

Vista la Relazione sulle partecipazioni dirette (allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Relazione sulle partecipazioni indirette (allegato 2bis), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto lo stato di avanzamento delle azioni previste con l'ultima revisione ordinaria (allegato 3 Stato di attuazione della revisione al 31.12.2022), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista l'appendice predisposta ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo del 23 Dicembre 2022, n. 201 (allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri favorevoli, allegati alla presente delibera, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dai Dirigenti competenti, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 "Sviluppo Economico, Finanze, Patrimonio, Politiche Comunitarie, Turismo, Università, Centro Storico", in data 19.12.2024;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti 29

Favorevoli 19 Alberti, Bacci, Bellandi, Bugetti, Cacciato, Calussi, Carli, Coppini, Faggi, Faltoni, Fazio, Mangani, Tassi, Tinagli, Mugnaioni, Sciumbata, Romei, Chiani, Maioriello

Contrari 10 Cenni, Cioni, Cocci, Rizzo, Zecchi, Frasconi, Risaliti, Soldi, Pieri, Stanasel

APPROVATA

Delibera

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- I. di approvare la narrativa che precede qui intesa come integralmente riportata;
- II. di approvare la razionalizzazione periodica ex art. 20 Dlgs 175/2016 del Comune di Prato alla data del 31 Dicembre 2023, come da Allegato 1, Allegato 1bis, Allegato 2, Allegato 2bis e Allegato 4 parti integranti e sostanziali del presente atto;
- III. di prendere atto dello stato di avanzamento del piano di razionalizzazione ordinaria al 31.12.2022 come da Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- IV. che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti con le modalità telematiche previste da norma, nonché ai sensi dell'art. 17, co. 3 e 4 del D.L. 90/2014 al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'applicativo "Partecipazioni" presente sul portale del Dipartimento del Tesoro;
- V. Che la presente deliberazione sia pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Prato.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 29

Favorevoli 19	Alberti, Bacci, Bellandi, Bugetti, Cacciato, Calussi, Carli, Coppini, Faggi, Faltoni, Fazio, Mangani, Tassi, Tinagli, Mugnaioni, Sciumbata, Romei, Chiani, Maioriello
Contrari 10	Cenni, Cioni, Cocci, Rizzo, Zecchi, Frascioni, Risaliti, Soldi, Pieri, Stanasel

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Segretario Generale Maria Benedetta Dupuis

Presidente del Consiglio Lorenzo
Tinagli

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
all_2bis relazione indirette E14146BB9005687037E2EF9E3C04D31F4FA106914C205BEB357B86A176D2D4C	all_2bis rel_indirette_2023.pdf	02/12/2024
all_3 stato attuazione 520FA6641E7C71092CBCCD2ECD7D349A6ABAFCA6EA29169E9660F22613E4EA9	all_3_Scheda-Relazione-Attuazione.pdf	02/12/2024
all_4 appendice art 30 505BB1C4010081D5FFD57281F43F33C9A2439A602C7810128DECC13BFD4DAAF3	all_4 appendice_art 30_dlg201.pdf	02/12/2024
all_1bis schede indirette AD3DD015CD3A953DE3C300C76019DA55F0A6AEE50116F68C9BE00FB4BE80E3A8	all_1bis schede indirette.pdf	08/12/2024
all_1 schede dirette 94B8659168D555ACD419ED13AAE2B2B909AE1ABC9DEBFF7044B56C3BDC19EB99	all_1_schede MEF_dirette 2023.pdf	12/12/2024
all_2 relazione dirette 3E09C001630DB4D5944863E39B6161B21EAA0B1137A4850BEACA350E6D139F8E	all_2_relazione tecnica_2023.pdf	12/12/2024
PARERE TECNICO DIREZIONE GENERALE B014BB47437EC0DAA5DE3F3CD04D03260B208F58881E019802417C4921A1AC88	PARERE_UA_2024_181.odt.pdf.p7m	12/12/2024
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 99326D02D1BBFC6C084C4CDD65C1764A81C85442300F98DA0B955C1BB3D70D7C	PARERE_UA_2024_181.odt.pdf.p7m	12/12/2024

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
all_2bis relazione indirette E14146BB9005687037E2EF9E3C04D31F4FA106914C205BEB357B86A176D2D4C	all_2bis rel_indirette_2023.pdf	02/12/2024
all_3 stato attuazione 520FA6641E7C71092CBCCD2ECD7D349A6ABAFCA6EA29169E9660F22613E4EA9	all_3_Scheda-Relazione-Attuazione.pdf	02/12/2024
all_4 appendice art 30 505BB1C4010081D5FFD57281F43F33C9A2439A602C7810128DECC13BFD4DAAF3	all_4 appendice_art 30_dlg201.pdf	02/12/2024
all_1bis schede indirette AD3DD015CD3A953DE3C300C76019DA55F0A6AEE50116F68C9BE00FB4BE80E3A8	all_1bis schede indirette.pdf	08/12/2024
all_1 schede dirette 94B8659168D555ACD419ED13AAE2B2B909AE1ABC9DEBFF7044B56C3BDC19EB99	all_1_schede MEF_dirette 2023.pdf	12/12/2024
all_2 relazione dirette 3E09C001630DB4D5944863E39B6161B21EAA0B1137A4850BEACA350E6D139F8E	all_2_relazione tecnica_2023.pdf	12/12/2024

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

Lorenzo Tinagli

codice fiscale TNGLNZ97A23D612E

num.serie: 142825335806885567740505137659946938872

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 05/07/2024 al 05/07/2027

MARIA BENEDETTA DUPUIS

codice fiscale DPSMBN70E56F839X

num.serie: 65922758304575063660519447489086053202

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 09/09/2024 al 09/09/2027